



COMUNE di ABBIETEGRASSO

Settore Sviluppo Economico e Culturale del Territorio

ORD.N. 61

DEL 20 SET 2013

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. prevede che i comuni effettuino controlli al fine di accertare degli abusi, prevedendo che:

- il dirigente eserciti la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
- gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti;
- qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere;
- il dirigente, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi;
- il dirigente provvede, ai sensi di legge, alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Rilevato che da verifiche e accertamenti compiuti dal Corpo di Polizia Locale in data 19.09.2013 – R.S 190/13, su segnalazione e sollecitazione di cittadini e associazioni locali, si evince che sull'area identificata al fg. 11 mappali 98 e 108 in prossimità di viale Papa Paolo VI è stata rilevata la presenza di mezzi meccanici che stanno svolgendo attività di alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi mediante escavazione e movimentazione di terra dell'area sopra identificata;

Dato atto che :

- il vigente P.G.T. rileva il particolare interesse naturalistico – ecologico dell'area suddetta (D.P. 18.00 pag. 194 e 234);
- il vigente P.G.T. indica e differenzia specifici criteri in caso di intervento anche in assenza di pianificazione attuativa (D.P. 00.00, pag.170 e P.R. 00.00 art. 91);
- l'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. pone anche in capo all'attività libera l'obbligo di rispettare la strumentazione urbanistica comunale e comunque le altre normative di settore;

Villa Sanchioli
viale Cattaneo,2
20081 Abbiategrasso (MI)
tel. 02 94692.332
fax 02 94692.330

Servizio Urbanistica

urbanistica@comune.abbiategrasso.mi.it
comune.abbiategrasso@legalpec.it
www.comune.abbiategrasso.mi.it



Considerato che le attività sopra descritte possono configurarsi come una alterazione dei luoghi difformi rispetto a quella consentita dal vigente strumento urbanistico e potrebbero determinare una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi che posseggono una peculiare caratteristica ambientale per la quale il Parco del Ticino ha avviato indagini scientifiche per il monitoraggio botanico e faunistico;

Ritenuto che vi sono gli elementi e le condizioni necessarie per dover interdire la prosecuzione dei lavori nell'esercizio del potere di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia sul territorio comunale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/00 e smi;

ORDINA

Al sig. Mauro Contini, residente a Robecco sul Naviglio (MI) via Verdi 14, in qualità di conduttore del fondo, ed **al dott. Carlo Zucchinali**, in qualità di legale rappresentante della società Essedue s.r.l. con sede a Bergamo via Verdi 12, proprietaria dell'area, l'immediata sospensione dei lavori e delle opere in corso;

DA' MANDATO

alla POLIZIA LOCALE di verificare l'ottemperanza delle presente ordinanza e di provvedere a dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento a:

- **sig. Mauro Contini**, residente a Robecco sul Naviglio (Mi) via Verdi 14;
- **dott. Carlo Zucchinali**, c/o Essedue s.r.l. con sede in Bergamo via Verdi 12;

la trasmissione di copia del presente provvedimento per quanto di competenza a:

- **Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino** - Via Isonzo 1 - 20013 Ponte Vecchio di Magenta;
- **Polizia Locale** - Sede;

INFORMA

Che l'amministrazione si riserva di effettuare ulteriori accertamenti per verificare lo stato dei lavori e per adottare i provvedimenti necessari connessi all'esercizio del potere di controllo sull'attività edilizia.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO**
arch. Alberto Ambrosini